

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

Che la Soc. NCDA CAPITINO, quale terzo interessato, presentava a questo ufficio reclamo per denunciare le violazioni alle norme federali commesse dalla Soc. Termosolar Cagliari nella gara contro la Soc. Le Delizie Santa Chiara, concretizzatesi nell'aver sostituito tre giocatori in luogo delle due previste.

Che questo giudice, accertata l'esistenza della violazione denunciata, comminava alle Soc. Termosolar Cagliari la penalizzazione di un punto in classifica oltre ad una multa di € 150,00. Comminava anche, a carico del sig. Amoretti Giovanni, dirigente della stessa società, una squalifica di un mese a partire dal 15.5 al 15.06.2017.

Che contro tale decisione la Soc. NCDA CAPITINO proponeva ricorso davanti la Corte Federale d'Appello chiedendo che venisse riformata ed applicata alla Società Termosolar Cagliari la penalizzazione di almeno tre punti in classifica.

Che la Corte Federale d'Appello con decisione del 26.05.2017, in parziale riforma della sentenza impugnata, non infliggeva alcun punto di penalizzazione nei confronti della Termosolar Cagliari, confermando nel resto la decisione.

Che ordinava, inoltre, la trasmissione degli atti al Procuratore nazionale della FIB per l'apertura di un procedimento nei confronti dell'arbitro di gara sig. Gianluca Lilliu nonché dell'allenatore della Termosolar Cagliari sig. Marco Brucciani per la violazione degli articoli di cui alla premessa della sentenza.

Che l'ufficio della Procura Federale, con provvedimento dell'08/06/2017, dichiarava la propria incompetenza in merito alla fattispecie esaminata disponendo la trasmissione degli atti all'ufficio del Giudice Sportivo Nazionale per le opportune valutazioni

Tutto ciò premesso, pervenuti gli atti a questo ufficio.

considerato

che l'art. 60 punto 1 lettera b del regolamento decreta che sono punibili per tutte le infrazioni o le inadempienze allo Statuto ed ai regolamenti Federali anche gli Arbitri ed i Tecnici

Che l'art. 3.2 del regolamento tecnico recita "previa richiesta dell'allenatore all'arbitro di partita, è ammessa la sostituzione di due giocatori".

Che ne deriva che è l'allenatore a provvedere alle sostituzioni, mentre all'arbitro è rivolta semplicemente la richiesta di sostituzione e che lui la consente ma non l'autorizza.

decide

che nessuna sanzione debba essere presa nei confronti dell'arbitro sig. Gianluca Franco Lilliu , non avendo commesso alcuna infrazione o inadempienza allo Statuto ed ai regolamenti federali:

di comminare, ai sensi dell'art. 60 punto 4 lettera b, a carico dell'allenatore della Termosolar Cagliari, Sig. Marco Brucciani per la violazione dell'art. 60 punto 2 lettera i, la squalifica di un mese a partire dal 22.6 al 22.07.2017.

Roma, 21 giugno 2017


Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv.to Franco Pascucci